

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6227 del 21/12/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA LATTERIA CENTRO GHIARDO SCA DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6398 del 21/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.34555/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LATTERIA CENTRO GHIARDO Sca"** - **Bibbiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"LATTERIA CENTRO GHIARDO Sca"** avente sede legale in Comune di **Bibbiano – Via Montesanto n.15/A – Loc. Ghiardo** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività lavorazione e trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano ubicato in Comune di **Bibbiano – Via Montesanto n.15/A – Loc. Ghiardo** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PG/189531 del 10/12/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/16403 del 3/02/2020, al PG/95220 del 2/07/2020, al PG/145817 del 9/10/2020, al PG/152473 del 22/10/2020 e al PG/157208 del 30/10/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il nulla osta del Comune di Bibbiano, in data 20/04/2020 al PG/57239, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali in pubblica fognatura. Tale atto è stato redatto sulla base del parere di IRETI Spa prot. RT007447-2020-P del 13/03/2020, ivi richiamato, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;
- il nulla-osta acustico del Comune di Bibbiano al PG/184177 del 18/12/2020.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

- medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
 - D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
 - D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
 - L.R. n.4 del 6 marzo 2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
 - L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
 - Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
 - Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
 - D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
 - D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta “**LATTERIA CENTRO GHIARDO Sca**” ubicato nel Comune di **Bibbiano – Via Montesanto n.15/A – Loc. Ghiardo**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.51191/224/2014 dell’11/09/2014.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 3 – Nulla-osta acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA CENTRO GHIARDO Sca"** è autorizzata a svolgere l'attività di lavorazione e trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano nell'impianto ubicato in Comune di **Bibbiano – Via Montesanto n.15/A – Loc. Ghiardo** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO (1550 KW)	2045	7	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E2	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO (1047 KW)	1370	7	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E3	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 70,5 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 110 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E5	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 34,8 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E6	N.7 VENTOLE RICAMBIO ARIA SALA CUCINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile metano o GPL.							
(2) Adeguamento al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione e al D.Lgs.102/2020.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per gli impianti di combustione generanti l'emissione **E1-E2**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E2**, che si configurano quali impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1-2 limitatamente al parametro ossidi di azoto. **Il primo controllo sull'emissione E1-E2 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/16403 del 3/02/2020, al PG/95220 del 2/07/2020, al PG/145817 del 9/10/2020, al PG/152473 del 22/10/2020 e al PG/157208 del 30/10/2020.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta Latteria Centro Ghiardo, presso lo stabilimento di via Monte Santo n.15/a in comune di Bibbiano, effettua la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano. Il caseificio lavora circa 23456 tonnellate di latte e dispone di magazzino per il contenimento di 56860 forme.

La ditta ha presentato domanda di modifica di AUA a seguito dei lavori di ampliamento e ristrutturazione riguardanti la sala latte, il salatoio, il reparto asciugatura e il magazzino di stagionatura del formaggio. E' stato inoltre realizzato un depuratore aziendale per il pretrattamento dei reflui prima del loro recapito in pubblica fognatura. A seguito delle modifiche apportate allo stabilimento è aumentata la potenzialità di lavorazione del Caseificio, fino a 315.000 q.li di latte/anno.

Oggetto del presente allegato è lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali originate dal lavaggio di apparecchiature di lavorazione, caldaie, cisterne e locali utilizzati per la produzione del formaggio Parmigiano Reggiano a seguito delle modifiche impiantistiche di cui sopra.

Il dimensionamento dell'impianto di depurazione è stato effettuato in base ai quantitativi previsti di latte che verrà lavorato e conseguentemente in base ai quantitativi di refluo da trattare. La produzione media di acque di scarico è stimata pari a 98 litri/q.le di latte lavorato. Si stima, pertanto, una produzione di refluo da trattare pari a circa 80 m3/giorno. L'impianto di trattamento (dimensionato per 3.000 A.E.), è capace di trattare una portata giornaliera di 120 m3/giorno.

Il recapito finale delle acque reflue industriali dopo trattamento (punto di scarico denominato S1 in planimetria) è la pubblica fognatura di Via Montesanto.

In specifico l'impianto di depurazione aziendale (dimensionato per 3.000 A.E.) è costituito da:

Linea acque

- sollevamento reflui al depuratore biologico già esistente ed equipaggiato con le relative pompe di sollevamento liquami alla vasca di ossidazione;
- comparto di ossidazione biologica tipo SBR (Sequencing Batch Reactor) di volume utile pari a 600 m3, di nuova costruzione.

Il processo SBR opera in maniera ciclica attraverso le seguenti alternate fasi:

- carico: immissione del refluo; il volume alimentato corrisponde a 120 m3/g che si aggiunge alla restante miscela acqua – fango biologico mantenuta nel reattore al termine del precedente ciclo;
- reazione: il reattore viene mantenuto in condizioni di miscelazione completa mediante aerazione per permettere la rimozione dell'inquinamento organico tramite reazione aerobica. A tale scopo la vasca è dotata di un sistema di ossigenazione con diffusori alimentati da una soffiante volumetrica a fondo vasca;
- sedimentazione e scarico: condotta in condizioni di quiete, con tempi variabili tra 0,5 h e 2 h con arresto della soffiante con conseguente decantazione sul fondo della vasca dei "fanghi attivi". La quantità di acqua depurata e chiarificata che rimane in superficie (corrispondente al volume giornaliero da smaltire) viene scaricata in pubblica fognatura tramite elettropompa sommersa;
- inattività: opportuna per dare flessibilità al sistema con possibilità di rimodulare, ove necessario, la durata delle fasi operative. In tale periodo si provvede, in genere, all'estrazione del

fango di supero depositatosi sul fondo del reattore.

Linea fanghi

- Comparto di accumulo ed ispessimento fanghi di supero, di nuova costruzione.
Il surnatante, prodotto del processo di ispessimento, potrà essere reimpresso, per quanto utile, nell'impianto biologico per mezzo di una tubazione di idoneo diametro.

È presente una rete fognaria, completamente separata da quella delle acque reflue industriali, che recapita in corpo idrico superficiale in fosso stradale adiacente Via Curtatone nel punto di scarico, indicato in Planimetria con la sigla S2, che raccoglie le acque meteoriche delle coperture e delle superfici impermeabili del cortile. Per tali aree esterne la ditta dichiara che non sono soggette a sporcamento pertanto si dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico è sia da acquedotto (prelievo di circa 25000 mc/anno) che da pozzo (prelievo di circa 5000 mc/anno).

La planimetria di riferimento è la tavola "Fognature" con aggiornamento datato 24/01/2020 ed allegata alle integrazioni acquisite al PG.16403 del 03/02/2020.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **40.000 m³**.
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 110 m³.
4. Il pozzetto di ispezione per i controlli deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.

10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
13. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni non ricomprese nel presente atto ed eventuali diritti di terzi.

Allegato 3 – Nulla-osta acustico.

Il Comune di Bibbiano con atto acquisito al PG/184177 del 18/12/2020, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, PG/155394 del 28/10/2020, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- le opere, gli impianti, l'attività e gli interventi di bonifica acustica e risanamento dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell'area di contorno (in particolare destinazione d'uso dei recettori limitrofi/adiacenti) dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve essere eseguito, **entro 45 gg dal rilascio dell'AUA**, da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Si chiede inoltre che nel documento siano elencate in dettaglio le sorgenti sonore aziendali e specificati, anche in zone o reparti, gli orari di attivazione e funzionamento delle stesse.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.